

CAMERA DEI DEPUTATI N. 776

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CIAMPAGLIA

Presentata il 18 settembre 1972

Avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico (RSU)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308), a parziale modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, veniva istituito il ruolo speciale unico (RSU) degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

In tale sede:

a) venivano apportate modifiche agli articoli riguardanti le promozioni dei capitani e dei maggiori dell'esercito;

b) veniva istituita l'ausiliaria per il ruolo speciale unico (articolo 8, ultimo comma) fino al grado di colonnello;

c) non veniva prevista la promozione a generale nell'ausiliaria dei colonnelli in ausiliaria del ruolo speciale unico, manchevolezza in evidente contrasto con quanto implicitamente prescrive la legge n. 1137, che all'articolo 108 prevede la promozione a generale nell'ausiliaria dei colonnelli in ausiliaria del ruolo normale (RN), anche se precedentemente

promossi colonnelli « a disposizione ». Difatti, l'articolo 108, trascritto integralmente, dice:

« L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono ».

Da quanto sopra, emerge la disparità di trattamento, ai fini della promozione in ausiliaria, tra colonnelli del ruolo speciale unico e colonnelli del ruolo normale, in particolare per quest'ultimo ruolo i colonnelli « a disposizione ». Infatti:

i colonnelli del ruolo speciale unico conseguono il grado previo rigoroso esame comparativo (valutazione a scelta); mentre per i colonnelli « a disposizione » occorrono solo collocamento in soprannumero e 3 valutazioni di « idoneità e non iscrizione in quadro » (la valutazione in tal senso è « automatica » e senza aliquota limitativa di ruolo per effetto dell'avanzamento normalizzato);

i colonnelli del ruolo speciale unico svolgono normalmente compiti gravosi e di responsabilità, tra cui regolare comando di Corpo (distretti militari di seconda classe, deposito misto, deposito di GU, ecc.); mentre i

colonnelli « a disposizione » per legge, non hanno comando di Corpo; anzi molti di essi (la quasi totalità) non esercitano responsabilità del grado, come la esercitano i colonnelli del servizio permanente effettivo. Pertanto, è da rilevare che i colonnelli a disposizione hanno prestato servizio permanente effettivo vero e proprio fino al grado di tenente colonnello. Ai fini dell'avanzamento, essi possono conseguire due promozioni: una nella « a disposizione » (a colonnello) e una nella ausiliaria (a generale); mentre ai colonnelli del ruolo speciale unico, che esercitano pienamente i doveri e le responsabilità inerenti al grado, viene negata la possibilità dell'unica promozione in ausiliaria (a generale), che, come noto, ha solo fini morali.

Occorre altresì considerare che:

il ruolo speciale unico è composto di 3.663 unità ed esprime soltanto 52 colonnelli.

Un siffatto ruolo, che assolve importanti funzioni nel campo tecnico amministrativo, non ha rappresentanti a livello direttivo (non è configurato per detto ruolo un capo o ispettore con il grado di maggiore generale); mentre gli ufficiali di sussistenza, che alcuni anni or sono si fermavano al grado di capitano, oggi hanno un capo con il grado di maggiore generale, pur costituendo un ruolo di modesta entità numerica (197 unità).

Questo divario è maggiormente accentuato dal fatto che i ruoli degli ufficiali veterinari (66 unità) e degli ufficiali farmacisti (40 unità) hanno anche essi un capo con il grado di maggiore generale; mentre pur essendo di ruolo numericamente modesto, alcuni servizi tecnici (chimico-fisico = 31 unità; genio = 16 unità; trasmissioni = 19 unità; geografico = 17 unità) hanno ciascuno un capo con il grado di maggiore generale.

Tale configurazione del servizio permanente comporta, di diritto, la promozione a maggiore generale nell'ausiliaria di quei colonnelli (ad eccezione del ruolo speciale unico) che vi transitano per aver raggiunto il limite di età;

i sacrificati all'unica promozione in ausiliaria sono solo pochi colonnelli del ruolo speciale unico, i quali, dopo lunghi anni di servizio, non hanno neanche la soddisfazione morale di essere promossi generale, sia pure in congedo, e quindi senza aggravio pecuniario per l'amministrazione;

il ruolo speciale unico è stato istituito nel 1962, cioè dopo la emanazione della legge sull'avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, e che in tale sede non è stato stabilito di far con-

seguire la promozione al grado superiore a quei colonnelli che se fossero rimasti nelle proprie armi, anziché transitare nel ruolo speciale unico allorché rivestivano il grado di tenente colonnello, l'avrebbero senz'altro conseguita nella posizione di ausiliaria;

oggi conseguono la promozione a generale persino gli ufficiali del ruolo d'onore, i quali — come noto — hanno diritto, per legge, a quattro promozioni (vale a dire che un capitano del ruolo d'onore si trova un bel momento ad essere generale senza nemmeno saperlo !);

nel ruolo speciale unico esistono colonnelli meritevoli per cultura, passato di guerra e di servizio (i primi quadri di avanzamento comprendevano tenenti-colonnelli che avevano effettuato il prescritto periodo di comando di battaglione o di gruppo ed avevano superato con specifici esami gli appositi corsi istituiti presso la scuola di guerra in Civitavecchia: requisiti necessari ed indispensabili per l'avanzamento nel ruolo normale) e che a questi colonnelli — considerati a torto oggi i « paria » dell'esercito — in virtù della circolare in data 10 agosto 1964, n. 4710/093 dello stato maggiore dell'esercito sono stati, fra l'altro, conferiti incarichi di comando e di responsabilità (esempio: direttore di divisione, capo di gruppo di lavoro presso il Ministero della difesa) come ai pari grado del ruolo normale;

pur riconoscendo gli indiscussi meriti di tanti bravi ufficiali del ruolo normale che pervengono al grado di colonnello nelle varie armi e servizi, non si può trascurare il fatto che nel ruolo speciale unico la promozione a colonnello è di difficile conseguimento, dato il valore percentuale molto basso del quadro di avanzamento nel quale concorrono per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di età tutti i tenenti colonnelli idonei e non iscritti degli anni precedenti (come noto, nel ruolo speciale unico non esiste la promozione nella « a disposizione ») mentre il numero dei tenenti colonnelli da promuovere rimane costante ed è molto esiguo: 13 unità (ben poca cosa per un ruolo di 3.663 unità e per un quadro di avanzamento che cresce numericamente, in modo iperbolico, nell'arco di una decina di anni !).

A ciò si aggiunga la maggior selezione rispetto al ruolo normale, dovuta alla immisione qualitativa nel quadro di avanzamento dei provenienti da tutte le armi.

Di conseguenza i colonnelli del ruolo speciale unico, al pari di quelli del ruolo normale, hanno tutti i requisiti per poter conseguire la promozione a generale nella posizione di ausi-

liaria e non si ravvisano per essi motivi di esclusione dall'avanzamento.

Né tampoco, si può consentire che una manchevolezza del legislatore all'atto della istituzione del ruolo speciale unico si possa tradurre oggi in una palese ingiustizia sul piano etico ed umano.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ravvisa l'opportunità che la legge sull'avanzamento del 12 novembre 1955, n. 1137, venga integrata nel senso che per il ruolo speciale unico si istituisca il grado di maggiore generale in ausiliaria.

zamento del 12 novembre 1955, n. 1137, venga integrata nel senso che per il ruolo speciale unico si istituisca il grado di maggiore generale in ausiliaria.

È per questi motivi che si presenta la seguente proposta di legge con l'auspicio che essa incontri il favore della maggioranza parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La disposizione di cui all'articolo 108 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non si applica agli ufficiali appartenenti al ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio.

ART. 2.

L'avanzamento in ausiliaria degli ufficiali indicati nel precedente articolo ha luogo fino al grado di maggiore generale.

Ferme restando per gli altri gradi le disposizioni che regolano le promozioni in ausiliaria, il grado di maggiore generale viene conferito in deroga ai criteri stabiliti dagli articoli 107, primo comma, 109, 110, 111 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ai colonnelli in ausiliaria dello stesso ruolo speciale unico che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio nel grado, oppure abbiano una anzianità complessiva nel grado di otto anni tra servizio permanente effettivo ed ausiliaria.

ART. 3.

Le promozioni annuali al grado di maggiore generale in ausiliaria non possono superare nel massimo il venti per cento dell'organico stabilito per i colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, senza che occorra determinare le aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo in quanto applicabili, possono conseguire l'avanzamento al grado di maggiore generale tutti quei colonnelli ritenuti idonei, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, prescindendo dalla percentuale massima di promozione di cui all'articolo 3.